



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** Giudice relatoreElisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32805** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 90621** dell'agente contabile **Comune di Caorle** della REGIONE VENETO per la riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime turistiche - Periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022,

con l'intervento della Regione Veneto, per il tramite del Direttore della Direzione Turismo e Marketing, dott. Stefano Sisto;

Vista la relazione **n. 78/2026** del 5.3.2026 del magistrato istruttore del conto;

Visti la memoria difensiva depositata in giudizio in data 17 giugno 2026 dall'Arch. Paolo Tomba, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Caorle (all'interno del quale è incardinato l'ufficio demanio marittimo) e dal dott. Gianni Tonello, nella qualità di Responsabile del

	servizio finanziario del Comune di Caorle, e relativi allegati;	
	Visti la memoria illustrativa di intervento in giudizio depositata dalla	
	Regione Veneto - Direzione Turismo e Marketing, in data 17 giugno 2026 e i	
	relativi allegati;	
	Esaminati gli atti di causa;	
	Udito , nella pubblica udienza del 9 luglio 2026 - celebrata con l'assistenza	
	del dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore,	
	Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 78/2026 del 5.3.2026 , il magistrato istruttore del conto	
	giudiziale n. 90621 dell'agente contabile Comune di Caorle della	
	REGIONE VENETO per la riscossione dei canoni delle concessioni	
	demaniali marittime turistiche - Periodo: 01/01/2022 – 31/12/2022, dopo	
	aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente	
	di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame - relativo alla riscossione dell'imposta regionale sulle	
	concessioni demaniali marittime turistiche, per l'esercizio 2022 – veniva	
	trasmesso tardivamente dall'agente contabile alla Regione Veneto in data 22	
	novembre 2024, solo dopo ripetuti solleciti che avevano determinato	
	l'Amministrazione regionale a segnalare l'omissione alla Procura regionale	
	della Corte dei conti;	
	b) il conto - redatto secondo il modello n. 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996	
	ma privo della parifica/approvazione da parte della Giunta Regionale -	
	veniva successivamente trasmesso in data 5.3.2025, oltre il termine di cui	
	2	

	all'art. 139 c.g.c., dalla Regione Veneto alla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti unitamente a parte della documentazione giustificativa,	
	successivamente integrata;	
	c) la normativa di cui al d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e quella di cui alla	
	legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 hanno disposto l'assegnazione	
	agli enti territoriali di competenze gestionali in materia di demanio marittimo	
	e, in particolare, l'art.49, commi 4 e 5, di quest'ultima legge ha assegnato a	
	ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel	
	territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni	
	amministrative;	
	d) il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale della Regione	
	Veneto aveva rifiutato, in via provvisoria, l'approvazione e parifica del conto	
	con la motivazione che <i>“in quanto così redatto non è idoneo a</i>	
	<i>rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'Ente, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 140, comma 2 del D.Lgs. 174/2016, a causa della mancata coerenza</i>	
	<i>tra i prospetti di rendiconto con la documentazione amministrativo-</i>	
	<i>contabile, della carenza di requisiti di forma e di dati contabili nel</i>	
	<i>rendiconto e nella Relazione integrativa, della mancata coerenza con la</i>	
	<i>Relazione integrativa dell'annualità precedente, oltre che alla carenza e</i>	
	<i>incompletezza della documentazione a supporto”</i> .	
	Veniva, inoltre, dato atto che <i>“l'importo dichiarato riscosso nel conto e</i>	
	<i>nella Relazione integrativa allo stesso dal Comune di Caorle a titolo di</i>	
	<i>imposta regionale, pari ad Euro 23.111,01, di cui Euro 9.243,82 a titolo di</i>	
	<i>quota di spettanza regionale, non trova conferma nelle scritture contabili</i>	
	<i>dell'Ente; il Comune di Caorle ha versato alla Regione del Veneto,</i>	
	3	

	<i>l'importo di Euro 9.365,34 a titolo di quota di spettanza regionale, come</i>	
	<i>risultante dall'applicativo informatico di contabilità armonizzata della</i>	
	<i>Regione – NUSICO, di cui: • Euro 9.243,82 a titolo di quota di spettanza</i>	
	<i>regionale per la gestione 2022 e corrisponde all'importo dichiarato versato</i>	
	<i>nel conto; • Euro 53,97 a titolo di quota di spettanza regionale per la</i>	
	<i>gestione 2022 come risultante dalla causale del mandato di pagamento, ma</i>	
	<i>importo che non trova rappresentazione nel conto e/o nella Relazione; •</i>	
	<i>Euro 67,55 quale importo che non trova rappresentazione nel conto, né</i>	
	<i>nella Relazione e non risulta supportato dalla necessaria documentazione.</i>	
	<i>L'importo versato in eccedenza di euro 67,55, non essendo imputabile con</i>	
	<i>certezza alla gestione dell'esercizio 2022 a causa della mancata</i>	
	<i>rappresentazione nel rendiconto e della carenza di documentazione a</i>	
	<i>supporto, sarà oggetto di verifica in rapporto alla gestione successiva e</i>	
	<i>riferita all'esercizio 2023. La somma versata in eccedenza, pari ad euro</i>	
	<i>53,97, non sarà oggetto di restituzione, in quanto le irregolarità rilevate non</i>	
	<i>consentono di accertare la completezza e l'esattezza dei dati riportati nel</i>	
	<i>conto giudiziale e nella relativa documentazione di supporto”.</i>	
	2. Tanto premesso, il magistrato istruttore del conto, rilevato che la mancata	
	parificazione non fosse di per sé ragione ostativa alla sua verifica	
	giurisdizionale, ravvisava plurimi profili di incompletezza documentale,	
	difformità tra il conto e le scritture contabili, incongruenza nella	
	rappresentazione dei dati relativi alle riscossioni e ai riversamenti della quota	
	regionale dell'imposta, rilievi tutti che incidevano sulla chiarezza e sulla	
	completezza della rappresentazione contabile della gestione e non	
	consentivano la piena verificabilità delle relative risultanze, rimettendo il	
	4	

	conto all'esame del Collegio, segnatamente, per le seguenti ragioni:	
	- il ritardo nella presentazione del conto e della documentazione giustificativa;	
	- la mancata coerenza tra conto, Relazione Integrativa ed elenco delle concessioni con riguardo al numero totale di concessioni in essere nell'anno 2022 (essendo elencate nel conto n. 69 concessioni, mentre nella Relazione Integrativa ne vengono conteggiate n. 75, mentre nell'elenco risultano 80, essendo anche utilizzati gli stessi riferimenti per posizioni diverse);	
	- la mancata indicazione nel conto delle concessioni dichiarate inadempienti nella Relazione Integrativa;	
	- la rappresentazione non propriamente adeguata delle informazioni del conto, non essendo indicato per talune concessioni il titolo e il numero della concessione/autorizzazione;	
	- la mancata coerenza tra i dati dichiarati nel conto e quelli dichiarati nell'elenco delle concessioni, essendo talora indicata con lo stesso numero una diversa concessione nei due prospetti contabili;	
	- il mancato utilizzo di un criterio univoco in termini di arrotondamento per il calcolo degli importi dovuti a titolo di imposta regionale e quota di spettanza regionale che determina talune discrepanze tra gli importi dichiarati e gli importi effettivamente dovuti;	
	- la rappresentazione non adeguata degli identificativi di incasso per gli importi introitati dal Comune: nel conto, in corrispondenza dell'importo dell'imposta regionale riscosso dal Comune per ciascun atto concessorio (5% del canone) sono riportati gli estremi delle reversali di riscossione della quota di spettanza regionale, pari al 40% dell'imposta totale;	
	5	

	- l'incongruenza del giornale delle reversali riferito alla quota del 40% di	
	spettanza regionale, il quale raggruppa poste contabili di natura diversa	
	dall'imposta regionale in questione.	
	3. Con memoria difensiva del 17 giugno 2026, l'Arch. Paolo Tomba,	
	Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Caorle (all'interno del quale è	
	incardinato l'ufficio demanio marittimo), e il dott. Gianni Tonello,	
	responsabile del servizio finanziario del Comune di Caorle, hanno precisato	
	di aver sottoscritto il conto nell'ambito delle rispettive funzioni e hanno	
	osservato, in via preliminare, che il ritardo nella presentazione del conto era	
	dovuto alla difficoltà organizzativa e gestionale dell'ente nel periodo della	
	pandemia e ai numerosi avvicendamenti nell'attribuzione degli incarichi	
	dirigenziali dei Settori interessati.	
	Nel merito delle contestazioni deducevano quanto segue:	
	a) quanto alla mancata coerenza tra conto e relazione con riferimento al	
	numero totale di concessioni in essere nell'anno 2021 ed agli importi	
	riscossi, non ritenendo corretta la presentazione di un nuovo conto che	
	avrebbe dovuto formare oggetto di separata ed ulteriore istruttoria - erano	
	stati prodotti dei documenti di struttura analoga a quelli già presentati (Mod.	
	21 e Relazione Integrativa oltre all'elenco delle concessioni) in allegato alla	
	memoria difensiva al sub. A ("Prospetto correttivo e integrativo dei dati già	
	indicati nel Mod. 21 depositato") sub. B ("Relazione correttiva e integrativa	
	dei dati già indicati nella Relazione integrativa" depositata) e sub. C	
	("Elenco correttivo e integrativo dei dati già indicati nell'elenco concessioni	
	depositato"), e che, quindi, doveva essere confermato il dato di n. 80	
	posizioni complessive attive per l'anno 2022, comprese quelle riferite ad	
	7	

		autorizzazioni temporanee e natanti;	
	c)	quanto a tutte le ulteriori irregolarità (mancata rappresentazione nel conto delle concessioni dichiarate inadempienti nella relazione integrativa, rappresentazione non propriamente adeguata delle informazioni nel conto, mancata coerenza tra i dati dichiarati nel conto e quelli indicati nell'elenco delle concessioni, mancato utilizzo di un criterio univoco in termini di arrotondamento per il calcolo degli importi dovuti a titolo di imposta regionale e quota di spettanza regionale, rappresentazione non adeguata degli identificativi di incasso per gli importi introitati dal Comune, errata rappresentazione di dati e informazioni nel conto rispetto alle scritture contabili, mancata coerenza tra i dati e le informazione della Relazione integrativa, mancata coerenza tra i dati del conto e della Relazione con i dati della documentazione contabile giustificativa, mancato rispetto del principio di continuità e della comparabilità con le relazioni integrative allegate alle precedenti gestioni), i medesimi documenti versati <i>ex novo</i> davano conto della regolarità della gestione integrando e regolarizzando gli elaborati originari allegati al conto depositato, mentre, quanto all'incompletezza delle informazioni e della documentazione amministrativa a supporto, venivano prodotti il giornale delle reversali riferito alla quota del 60% di spettanza comunale e le quietanze del tesoriere delle reversali richieste a campione e del mandato di riversamento (era altresì precisato che le differenze derivanti dall'utilizzo di un non univoco criterio di arrotondamento erano di irrilevante entità e che, quanto ai versamenti effettuati in favore della Regione veneto, erroneamente si era proceduto a pagare due volte l'importo di euro 53,97 a titolo di quota regionale dell'imposta regionale su titolo intestato al comune,	
		8	

mentre l'importo di euro 67.55 si riferiva alla gestione 2023);

d) quanto, infine, al raggruppamento nel giornale delle reversali riferito alla

quota del 40% di spettanza regionale di entrate di diversa natura, veniva

specificato, in accoglimento del rilievo formulato, che a decorrere dal 2025,

il capitolo utilizzato per l'incasso dell'imposta regionale per canoni di

concessione demaniale non include più operazioni riferite ad altre gestioni.

Tanto considerato, l'Arch. Paolo Tomba e il dott. Gianni Tonello,

considerato che al di là dei dati formali, non vi erano ammanchi o pregiudizi

patrimoniali, chiedevano si dichiarasse la regolarità del conto e il discarico

dell'agente contabile e comunque l'avvenuto accertamento dell'assenza di

danno o pregiudizio patrimoniale di alcun genere per gli enti coinvolti.

4. Con relazione illustrativa depositata in data 17 giugno 2026, il Direttore

della Direzione Turismo e Marketing della Regione Veneto dott. Stefano

Sisto, effettuava alcune precisazioni a chiarimento dell'operato degli Uffici

regionali e, nel dettaglio deduceva quanto segue:

a) con riferimento alla dichiarazione di non sussistenza di occupazioni senza

titolo del suolo demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, la

Regione aveva profuso ogni sforzo per indirizzare correttamente l'operato

dei Comuni sulla loro corretta gestione e rappresentazione e aveva

ripetutamente dato disposizioni ai Comuni di attestare l'inesistenza di

occupazioni senza titolo;

b) quanto al ritardo nel deposito del conto, lo stesso era dovuto

all'interpretazione seguita dagli Uffici regionali i quali, avendo già

formalmente attivato l'organo requirente della Corte dei conti, avevano

sopraspeduto alla fase di verifica e deposito del conto ritenendo ormai

	incardinata la competenza in capo alla Procura regionale.	
	Tale scelta interpretativa era stata prontamente corretta a seguito di	
	indicazione della Procura stessa, in ottemperanza alla quale la Regione aveva	
	riattivato e concluso l'iter di controllo con il formale diniego di approvazione	
	e il tempestivo deposito del conto;	
	5. All'udienza odierna il Pubblico Ministero ha concluso come da separato	
	verbale.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. In via assolutamente preliminare osserva il Collegio che l'omessa	
	parificazione del conto, come già questa stessa Sezione ha avuto modo di	
	indicare in passato (<i>ex ceteris</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto n.285/2025), non	
	costituisce ragione ostativa all'esame del conto - ferma restando la	
	possibilità di valutarne le ragioni e, soprattutto, l'incidenza sul piano della	
	regolarità della gestione - ogni qual volta vi sia stata da parte dell'agente	
	contabile la compilazione del conto e la sua trasmissione	
	all'Amministrazione per gli adempimenti di sua competenza.	
	Tale considerazione può essere effettuata a maggior ragione nel caso di	
	specie, in cui l'Amministrazione regionale ha espressamente rifiutato di	
	parificare il conto reso dall'agente contabile alla luce delle plurime e gravi	
	irregolarità riscontrate, oggi correttamente compendiate nella relazione di	
	irregolarità agli atti, rimaste comprovate dalle stesse deduzioni difensive del	
	Comune di Caorle.	
	7. Al riguardo il Collegio rappresenta, anzitutto, che la funzione del giudizio	
	di conto consiste nell'accertamento in sede processuale della regolarità dei	
	conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni	
	10	

	pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in	
	senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della comunità.	
	In tali termini, questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare	
	(<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non	
	solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività	
	gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e	
	continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria	
	dell'ente, ma anche che ciò debba emergere <i>in primis</i> dal conto reso e	
	sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti: il conto, cioè, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i	
	fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140,	
	comma 2, c.g.c.). Al contempo, la forma del conto e i relativi contenuti	
	debbono essere coerenti con questa finalità.	
	In questo senso, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza	
	sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l'obbligo di	
	rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e	
	idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.	
	144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).	
	Da quanto sopra consegue che l'assenza di ammanchi, pur riscontrabile	
	all'esito dell'analisi di un conto giudiziale, non può certamente escludere	
	l'accertamento dell'irregolarità del conto laddove lo stesso - come si verifica	
	nel caso di specie - non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e	
	intelligibilità per il cui soddisfacimento il legislatore ha individuato precisi	
	obblighi di legge e laddove gli stessi risultino violati, pur nell'ambito di un	
	comportamento dell'agente contabile conforme alle prassi amministrative in	
	11	

	uso.	
	8. Tanto premesso, il Collegio rileva che le gravi carenze del conto	
	riscontrate da parte del magistrato istruttore, non contestate e anzi di fatto	
	espressamente riconosciute da parte del Comune di Caorle quale agente	
	contabile della riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime	
	turistiche, hanno trovato chiarimento, secondo gli stessi assunti	
	dell'Amministrazione comunale, solamente attraverso l'allegazione di	
	documentazione integrativa che, secondo l'ente, non determinerebbe	
	l'effetto di configurare un secondo distinto conto giudiziale, ma avrebbe	
	l'effetto di chiarire e integrare il conto precedentemente presentato.	
	In disparte la circostanza che, in ogni caso, le risultanze contabili sono	
	sostanzialmente venute a mutare a seguito della documentazione integrativa	
	presentata solo in occasione del presente giudizio (si pensi ad esempio alla	
	diversa e completa indicazione delle concessioni demaniali come rettificcate	
	negli allegati alla memoria dell'agente contabile) - risulta evidente che il	
	conto a suo tempo presentato difetta totalmente di intellegibilità e	
	completezza sotto i diversi punti di vista presi in considerazione dal	
	magistrato istruttore del conto, come sopra riepilogati e punto per punto	
	rettificati da parte del Comune di Caorle, di guisa che lo stesso conto è da	
	ritenersi ampiamente carente e irregolare in quanto non è idoneo a	
	rappresentare compiutamente la relativa gestione.	
	Sotto altro profilo, inoltre, l'autonomia delle risultanze contabili presentate	
	ex novo da parte dell'agente contabile - tali, come detto, da rappresentare,	
	all'esito delle stesse, un conto sostanzialmente diverso rispetto a quello a suo	
	tempo presentato e oggetto del presente giudizio - escludono la possibilità	
	12	

	che il Collegio possa pronunciarsi su tale “nuovo” conto giudiziale.	
	9. Alla luce delle irregolarità rilevate, il conto in esame non può dunque	
	essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico	
	10. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell’assenza della prova di ammanchi, non è luogo a	
	provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32805 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 90621 dell’agente contabile	
	Comune di Caorle della REGIONE VENETO per la riscossione dei canoni	
	delle concessioni demaniali marittime turistiche - Periodo: 01/01/2022 –	
	31/12/2022, e non ammette a discarico l’agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2026.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria, il 03/08/2026	
	Il Funzionario preposto	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Nadia Tonolo	
	13	